

## TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### Art. 13 Organi

Gli organi istituzionali del Comune di Magherno sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

## CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 14 Il Consiglio Comunale Poteri

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
3. Spetta in ogni caso al Consiglio Comunale deliberare sugli oggetti di cui all'art. 32, comma 2, della Legge 8.6.90, n.142.
4. Agli effetti dell'art.34, comma 2-bis della citata Legge n.142/1990:
  - a) per mezzo dei suoi Capigruppo, il Consiglio è interessato alle proposte di modifica o adeguamento del documento programmatico. A tal fine i Capigruppo devono essere sentiti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato almeno venti giorni prima del deposito della proposta. Della riunione deve redigersi verbale a cura del Segretario comunale, che dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
  - b) un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere, non più di una volta all'anno, la verifica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Il Sindaco, avuta la richiesta, è tenuto a convocare entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale per relazionare in merito.

### Art. 15 Prima Adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale effettua, in ogni caso, i seguenti adempimenti:
  - a) Convalida degli eletti;
  - b) Giuramento del Sindaco;
  - c) Comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta comunale.

Resta salva la facoltà di introdurre la trattazione di ulteriori argomenti qualora se ne rilevi la necessità o l'opportunità.

2. La prima seduta del Consiglio comunale neo eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto.

3. La votazione con la quale si procede alla convalida degli eletti è effettuata in forma palese.

#### **Art. 16 Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Allo stesso compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno, salvo che nel caso di cui alla lettera a) del successivo comma 30 del presente articolo.

2. Esso si riunisce, di norma, in sessione ordinaria dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre di ciascun anno. Durante i restanti periodi dell'anno può essere convocato in via straordinaria.

3. Il Consiglio può anche essere convocato, in via straordinaria, in qualsiasi periodo dell'anno, nei seguenti casi:

a) per deliberazione della Giunta comunale che fissa anche l'ordine del giorno della seduta;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. Tra i consiglieri in carica non deve essere computato il Sindaco. In ogni caso la cifra così ottenuta, se presenta dei decimali, va arrotondata all'unità superiore.

4. Nel caso di cui alla lettera b), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore; in questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### **Art. 17 — Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e consegnato ai consiglieri mediante notifica del Messo comunale oppure a mezzo di raccomandata. a.r. postale od a mezzo fax al domicilio eletto dagli stessi, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni

straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno. Esso può contenere la data della eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, normalmente affisso all'Albo Pretorio, in casi di particolare necessità può essere portato a conoscenza dei cittadini con affissioni di manifesti esterni.

Almeno quarantotto ore prima della seduta consiliare, dovranno essere depositati nell'ufficio di segreteria i documenti, gli atti, le proposte ed i pareri posti a base della discussione affinché ciascun consigliere possa prenderne conoscenza. E' fatto salvo il caso di convocazione urgente di cui al precedente comma 1, lett. b).

#### **Art. 18 Ruolo del Sindaco nel Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 19 Numero legale per la validità delle adunanze**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta almeno la metà dei consiglieri.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

#### **Art. 20 – Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i

casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente ;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Si computano per determinare la maggioranza dei votanti e quindi la validità della deliberazione sia le schede bianche che le schede nulle.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

#### **Art. 21 Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche. Il regolamento stabilisce i mezzi per la pubblicità delle sedute ed i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### **Art. 22 Le votazioni**

Le votazioni hanno luogo, di norma, in modo palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### **Art. 23 Le Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali in numero non superiore, complessivamente, a tre.

2. Le commissioni possono essere composte anche da esperti non Consiglieri comunali.

3. La proposta per la costituzione delle commissioni consiliari deve provenire da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e la deliberazione relativa deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei votanti.

4. La composizione delle commissioni è disciplinata dal Regolamento, nel rispetto del criterio proporzionale stabilito dall'art.31, comma 4, della Legge 142/1990. Nel solo caso in cui la commissione sia costituita con finalità di garanzia o controllo, la presidenza di essa deve essere attribuita ad un consigliere rappresentante dei gruppi di opposizione.

5. Con la deliberazione di costituzione della commissione consiliare, devono essere fissati l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi nonché il tempo entro cui deve concludere i lavori salvo che si tratti di commissione permanente. In ogni caso le commissioni dispongono di poteri consultivi ed istruttori, restando escluso l'esercizio di poteri deliberativi provvedimenti.

6. Le commissioni consiliari, per l'espletamento dei propri fini, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti. Possono altresì richiedere l'audizione di persone. Esse hanno anche facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del Segretario comunale, dei dipendenti comunali, nonché dei titolari degli uffici, enti ed aziende dipendenti o che intrattengono col Comune rapporti contrattuali.

7. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo i casi di cui al primo periodo dell'art.24, comma 6, della Legge n. 241/1990.

8. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, fatti salvi i principi di cui ai numeri precedenti, disciplina nel dettaglio le materie nelle quali possono operare nonché i fini per i quali possono essere costituite le commissioni consiliari.

#### **Art. 24 Seduta delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni consiliari, siano esse permanenti temporanee o speciali sono, di norma, segrete.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui la commissione si riunisce, in seduta pubblica.

#### **Art. 25 Il Consigliere Comunale**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabilite, nei limiti fissate dalla legge, dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento può prevedere la trasformazione, su richiesta dell'interessato, del gettone di presenza in una indennità, sempreché tale regime non comporti per l'Ente maggiori oneri finanziari.

#### **Art. 26 Doveri del Consigliere**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono consecutivamente a tre sedute del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, non prima che sia decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Entro tale termine il consigliere può presentare le proprie giustificazioni in merito. Il Regolamento stabilisce il procedimento relativo.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 27 Poteri del Consigliere**

1. Il consigliere esercita diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. A tal fine ha altresì diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti formati dal Comune, nonché quelli che si configurano per essi preparatori o infraprocedimentali. Tuttavia il diritto del consigliere dovrà temperarsi con l'analogo diritto del cittadino al buon funzionamento dell'attività amministrativa; pertanto il consigliere, con la richiesta di accesso mediante estrazione di copia dovrà esporre il nesso funzionale esistente tra esso e l'espletamento del mandato e dovrà individuare esattamente l'atto di cui si richiede copia affinché sia immediatamente reperibile dall'ufficio competente.

3. Il consigliere ha diritto di presentare al Sindaco o agli assessori da esso delegati, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; la richiesta dev'essere formulata per iscritto e consegnata al protocollo del Comune. Il Sindaco e gli assessori rispondono per iscritto entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Ai sensi dell'art.5 della Legge n.154/1981 i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

#### **Art. 28 Dimissioni del Consigliere**

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b) della legge 8.6.1990, n. 142.

#### **Art. 29 Consigliere anziano**

E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti il più anziano di età.

#### **Art. 30 Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, anche unipersonali, secondo quanto previsto dal regolamento; dell'avvenuta costituzione ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione dei capigruppo, questi ultimi sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

### **Art.31 Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

## **CAPO II LA GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 32 Composizione della Giunta**

La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro, che possono essere scelti anche fra cittadini residenti in un qualsiasi comune italiano e non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di assessore comunale.

### **Art. 33 Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

1-bis. Prima di procedere alla nomina della Giunta, il Sindaco, con proprio decreto, fissa il numero degli assessori entro il numero minimo e massimo stabilito dal precedente articolo 32.

2. Le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.

Il numero degli assessori può essere variato dal Sindaco anche nel corso del mandato, col rispetto del procedimento citato.

### **Art. 34 Funzioni della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Segretario comunale, del Direttore generale se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio e svolge attività propositiva e di

impulso nei confronti dello stesso.

3. Stabilisce, nei limiti e nel rispetto dei principi fissati dalla legge, le indennità e/o i gettoni di presenza spettanti ai suoi componenti.

#### **Art. 35 Cessazione dalla carica di assessore**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni o le delega ad altro assessore.

2. Entro dieci giorni dalla vacanza, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o delega altro assessore

#### **Art. 36 Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 37 Decadenza dalla carica di assessore**

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco o di assessore;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione alla carica di assessore.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato

4. In caso di pronuncia di decadenza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 35,



commi 1 e 2.

### **Art. 38 Revoca degli assessori**

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
2. Entro dieci giorni dal provvedimento di revoca, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 2 del presente Statuto.
3. La comunicazione relativa alle motivazioni del provvedimento di revoca, nonché della nomina del nuovo assessore, devono essere date nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

### **Art. 39 Organizzazione della Giunta Comunale**

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Essi esercitano poteri di indirizzo e controllo su servizi ed uffici, la cui direzione è invece riservata ai responsabili degli uffici e dei servizi.

1-bis E' fatta salva la facoltà di attribuire, da parte della Giunta comunale, ai propri membri, e con le modalità fissate nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, il potere di adottare atti aventi natura tecnico-gestionale.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite mediante delega da parte del Sindaco e sono partecipate al Consiglio comunale contestualmente alla comunicazione di nomina.

4. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vicesindaco che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n.55 e successive modificazioni. In mancanza di entrambi ne fa le veci l'Assessore più anziano di età. E' in ogni caso esclusa la presidenza del Consiglio comunale da parte del Vicesindaco non consigliere comunale. In tal caso le funzioni di presidente sono assunte dall'altro assessore se consigliere ovvero, in caso contrario, dal Consigliere anziano.

5. La comunicazione della nomina del Vicesindaco è contestuale a quella della nomina degli assessori.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analogo provvedimento del Sindaco.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

### **Art. 40 Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
  1. Le votazioni della Giunta comunale sono sempre palesi.
  2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono firmate dal Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale.
7. Qualora la composizione della Giunta comunale fosse fissata in un numero pari di componenti, in deroga con quanto stabilito nei commi precedenti il quorum strutturale è raggiunto con la presenza della metà dei componenti in carica, mentre nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

## **CAPO III – IL SINDACO**

### **Art. 41 Funzioni**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale
2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge e quelle attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali; può, altresì, costituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze secondo le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

### **Art. 42 Competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, esercita le funzioni di cui all'art. 38 della legge 8.6.90, n.142.
2. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale, ne fissa l'ordine del

giorno ;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;

d) indice i referendum comunali;

e) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed assicurando pari opportunità tra uomo e donna;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) provvede all'osservanza dei Regolamenti;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8.6.90 n.142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Entro novanta giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

## **CAPO IV UFFICI ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

### **Art. 43 Principi fondamentali**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi ed i compiti di direzione e di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario, al Direttore generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici dei servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità, responsabilità, imparzialità e legalità

## **Art. 44 Rinvio al regolamento**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è disciplinata con apposito Regolamento adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina in particolare:
  - a) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 2, della Legge 15.5.1997, n.127;
  - b) la dotazione organica dell'Ente, la modalità di assunzione degli impiegati nonché i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
  - c) limiti, criteri e modalità per la stipulazione, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;
  - d) le modalità per la costituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori.

## **CAPO V IL SEGRETARIO COMUNALE**

### **Art. 45 Nomina**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo Nazionale o Regionale dei Segretari Comunali, salvo il caso in cui esista una convenzione di segreteria. In tal caso la nomina viene effettuata dal Sindaco del Comune Capo convenzione, che l'effettua d'intesa con quello del/dei Comune/i convenzionato/i.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco.
3. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il Segretario per violazione dei doveri d'ufficio
4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, e ne coordina le attività salvo quando non sia stato nominato il Direttore generale.
5. Il Segretario comunale inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della

Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dello stesso Comune;

c) presiede le commissioni di gara e di concorso qualora il responsabile di servizio ne sia impossibilitato a qualsiasi titolo;

d) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

#### **Art. 46 Il Direttore generale**

1. E' possibile procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, mediante stipula di apposita convenzione con altri comuni insieme ai quali sia raggiunta una popolazione di almeno 15.000 abitanti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione della convenzione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, disciplina poteri e funzioni del Direttore generale, ferme restando le previsioni di legge, nonché i rapporti tra gli enti convenzionati.

3. Qualora non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

#### **Art. 47 L'ordinamento degli uffici**

1. La pianta organica generale e il regolamento degli uffici e dei servizi definiscono le categorie, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'ente in conformità ai principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. Il personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

3. Il regolamento indica le categorie ed i profili ai quali è consentito l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi a favore degli elementi meritevoli.

4. L'ente assume a proprio carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

5. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, il licenziamento e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme di legge e contrattuali previste per i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 29/1993, come modificato.